REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO

Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 41 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2020 fra:
FORESTAS
In persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in Cagliari, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Macciotta che la rappresenta e difende anche unitamente all'avv.to Emanuela Devoto Ticca in forza di procura in atti.

APPELLANTE

CONTRO

MARIO MELE, MARIA PINA MONTISCI, PIERTOMASO MURGIA, EDOARDO MELONI, LUCIO SANNA, SERAFINO SORIGHE, SERAFINO BASSU, AGOSTINO SALVATORE BITTO, ANTONIO MICHELE BUESCA, MARIA ANDREANA CORRIAS, GIOVANNI CASARI, GIUSEPPINA CUCCUREDDU, GIOVANNI CARTA, FRANCESCO SANNA
domiciliati elettivamente in Nuoro, presso lo studio dell'avv.to Priamo Siotto che li rappresenta e difende in forza di procura in atti.

APPELLATI

OGGETTO: appello avverso sentenza n. 112/2019 del Tribunale di Nuoro, in funzione di giudice del lavoro, in tema di nullità di contratti agrari a termine; risarcimento del danno.

All'udienza del 13.9.2023 è stata data lettura della sentenza ex art. 437 cpc sulla base delle seguenti conclusioni

NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE

Voglia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza impugnata: - in via principale - accogliere il presente ricorso in appello e, per l'effetto, riformare e/o annullare, nei limiti di cui in espositiva, la sentenza del Tribunale Civile di Nuoro, sezione Lavoro, n. 112/2019, resa nel giudizio iscritto al n. R.G. 336/2015 dal Giudice dott. Tiziana Longu Marco, depositata in data 7.08.2019 e non notificata, mandando assolto l'Ente appellante da ogni avversa pretesa; - in ogni caso - con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio.".
NELL'INTERESSE DEGLI APPELLATI

Firmato Da: GIACALONE MARCELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4e2b6f3c4a8ba4f1

Rigettare l'avverso appello confermando integralmente la sentenza n. 112/19 resa dal Tribunale di Nuoro, sezione lavoro, nel procedimento avente r.g. 336/15. - In ogni caso con vittoria di compensi e spese di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In sentenza è scritto: "Con ricorso depositato in data 22.7.2015, i ricorrenti hanno chiesto accertarsi l'illegittimità dell'apposizione del termine ai contratti stipulati tra le parti; dichiararsi la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato; dichiararsi la costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data della prima assunzione; condannarsi la parte convenuta al pagamento dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, L. 183/2010, oltre interessi e rivalutazione; dichiararsi la contrarietà dell'art. 41, CCNL e dell'art. 25, CIRL, all'ordinamento comunitario e dichiararsi il diritto die ricorrenti a 12 scatti di anzianità o, in via subordinata a 4 scatti di anzianità, come previsto dall'art. 25 CIRL 2000/2003 parte operai; per l'effetto condannarsi l'Ente Foreste a corrispondere ai ricorrenti le relative somme, da determinarsi in separato giudizio; accertarsi che l'Ente è tenuto a ricostituire la carriera dei ricorrenti con ogni effetto, al pagamento delle differenze retributive e al versamento dei contributi previdenziali. I ricorrenti hanno esposto di essere stati assunti dall'Ente Foreste Sardegna con contratti a tempo determinato per la durata di sei mesi, rinnovati annualmente, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), L.R. 24/1999, in qualità di operai; che i contratti stipulati violano gli artt. 1 e 2 D. Lgvo 368/2001 l'art. 2, L.R. 31/1998, in quanto nono sono state riportate le ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo che hanno giustificato l'apposizione del termine;; che il rapporto di lavoro ha superato i 36 mesi previsti dall'art. 5 comma 4 bis, D. Lgvo 368/2001; che l'attribuzione degli scatti di anzianità riservata ai soli impiegati è ingiustificata. Con comparsa depositata il 30.12.2015 si è costituito l'Ente Foreste della Sardegna il quale ha chiesto il rigetto delle avverse domande; in via subordinata, accertarsi la prescrizione decennale con riferimento al diritto di riconoscimento dell'anzianità maturata e la prescrizione quinquennale con riferimento al pagamento degli scatti; in ogni caso, accertarsi la compensazione rispetto alle somme percepite dai ricorrenti per via dell'appartenenza alla categoria degli operai a tempo determinato. In particolare la parte convenuta ha eccepito l'inapplicabilità del D. Lgvo 368/2001, trattandosi di datore di lavoro dell'agricoltura, secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 2; l'inapplicabilità dell'istituto della conversione al rapporto di pubblico impiego. Con comparsa depositata l'11.4.2017 si è costituita l'Agenzia Forestas in qualità di successore dell'Ente Foreste. Nelle note depositate il 7.12.2018 la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, L. 183/2010, oltre

Firmato Da: GIACALONE MARCELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4e2b6f3c4a8ba4f1

interessi e rivalutazione; dichiararsi la contrarietà dell'art. 41, CCNL e dell'art. 25, CIRL, all'ordinamento comunitario e dichiararsi il diritto die ricorrenti a 12 scatti di anzianità o, in via subordinata a 4 scatti di anzianità, come previsto dall'art. 25 CIRL 2000/2003 parte operai; per l'effetto condannarsi l'Ente Foreste a corrispondere ai ricorrenti le relative somme, da determinarsi in separato giudizio; accertarsi che l'Ente è tenuto a ricostituire la carriera dei ricorrenti con ogni effetto, al pagamento delle differenze retributive e al versamento dei contributi previdenziali. I ricorrenti hanno esposto di essere stati assunti dall'Ente Foreste Sardegna con contratti a tempo determinato per la durata di sei mesi, rinnovati annualmente, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), L.R. 24/1999, in qualità di operai; che i contratti stipulati violano gli artt. 1 e 2 D. Lgvo 368/2001 l'art. 2, L.R. 31/1998, in quanto nono sono state riportate le ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo che hanno giustificato l'apposizione del termine;; che il rapporto di lavoro ha superato i 36 mesi previsti dall'art. 5 comma 4 bis, D. Lgvo 368/2001; che l'attribuzione degli scatti di anzianità riservata ai soli impiegati è ingiustificata. Con comparsa depositata il 30.12.2015 si è costituito l'Ente Foreste della Sardegna il quale ha chiesto il rigetto delle avverse domande; in via subordinata, accertarsi la prescrizione decennale con riferimento al diritto di riconoscimento dell'anzianità maturata e la prescrizione quinquennale con riferimento al pagamento degli scatti; in ogni caso, accertarsi la compensazione rispetto alle somme percepite dai ricorrenti per via dell'appartenenza alla categoria degli operai a tempo determinato. In particolare la parte convenuta ha eccepito l'inapplicabilità del D. Lgvo 368/2001, trattandosi di datore di lavoro dell'agricoltura, secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 2; l'inapplicabilità dell'istituto della conversione al rapporto di pubblico impiego. Con comparsa depositata l'11.4.2017 si è costituita l'Agenzia Forestas in qualità di successore dell'Ente Foreste. Nelle note depositate il 7.12.2018 la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.."

La causa, istruita con documenti, è stata definita con la sentenza n. 112/2019 del Tribunale di Nuoro, sezione lavoro, che ha accolto parzialmente la domanda dei ricorrenti dichiarando l'illegittimità dell'apposizione del termine nei contratti di lavoro stipulati tra le parti e per l'effetto condannando la parte convenuta al risarcimento dei danni, da liquidarsi per ciascun lavoratore nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione dalla data della pronuncia giudiziaria; - accertando il diritto dei ricorrenti ad uno scatto di anzianità per un biennio in numero massimo di quattro come previsto dall'art. 25 lett. B del CIRL 2000-2003 parte operai e per l'effetto dichiarando il diritto dei ricorrenti a percepire le relative differenze retributive per il periodo

Firmato Da: GIACALONE MARCELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4e2b6f3c4a8ba4f1

successivo al mese di settembre 2010; dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il diritto dei ricorrenti alle differenze retributive maturate fino al mese di settembre 2010; - respingendo le altre domande avanzate dai ricorrenti; - compensando le spese di lite tra le parti.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto inapplicabile la previsione dell'art. 10 d.lgs. n. 368/2001 in quanto l'Ente resistente non è imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c. bensì ente pubblico non economico istituito per le finalità previste nella L.R. n. 24/1999: esso, pertanto, è assoggettato alla disciplina del citato d.lgs. 368 quanto ai requisiti per la valida stipula di contratti a termine, con particolare riferimento alla specificazione della ragione per la quale è stata apposta la clausola.

Pertanto, incontestata la circostanza che tutti i ricorrenti hanno lavorato e lavorano per la Regione in forza di plurimi e successivi contratti a termine, il Tribunale, anche in forza dei principi giurisprudenziale intervenuti in materia ha ritenuto che nel caso di specie, le ragioni giustificative del termine non erano state enunciate per iscritto, per cui doveva ritenersi l'illegittimità del termine apposto nei relativi contratti di assunzione.

Quanto all'abuso della reiterazione dei contratti a termine, con conseguente richiesta di risarcimento del danno, il Tribunale, ferma l'impossibilità di trasformare detti contratti in contratti a tempo indeterminato, ha ritenuto fondata detta domanda secondo la previsione dell'art. 36 d.lg. n. 165/2001 come interpretato secondo la giurisprudenza comunitaria e, dunque, applicando i parametri previsti dall'art. 32 L n. 183/2010.

Pertanto, tenuto conto del numero di contratti stipulati, ha quantificato detto risarcimento in 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Ha invece disatteso la domanda volta ad accertare il diritto dei ricorrenti a 12 scatti di anzianità previsti dall'art. 41 del CCNL per i soli impiegati atteso che secondo la regolamentazione della contrattazione collettiva , detta previsione spetta ai soli impiegati e non può essere oggetto di confronto rispetto a una diversa categoria di dipendenti.

Per contro, il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda volta ad accertare il diritto degli scatti di anzianità nel numero di 4 nell'ambito di otto anni di servizio, come previsto dall'art. 25 del CIRL 2000-2003 parte operai a tempo indeterminato.

Invero, il primo giudice ha ricordato come la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con riferimento alla clausola 4 dell'Accordo quadro, ha evidenziato che:

Firmato Da: GIACALONE MARCELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4e2b6f3c4a8ba4f1

a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno; b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi art. 153, n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione"; c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva; d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate. Quindi, ha soggiunto il Tribunale, posto che i ricorrenti hanno lavorato con successivi contratti semestrali per diversi anni, maturando un contesto lavorativo di pari professionalità con i dipendenti a tempo indeterminato, senza peraltro che la resistente abbia fornito prova dell'esistenza di ragioni obiettive idonee a giustificare la differenza di trattamento tra otd e oti, ha concluso nel senso che il mancato riconoscimento di detta anzianità integra una situazione di disparità.

Il Tribunale ha dunque disapplicato l'art. 25 lett. B) del CIRL 2000-2003, con riconoscimento di non meno di quattro scatti di anzianità maturati in relazione ai elementi di effettiva prestazione lavorativa resa a favore della resistente.

Stante peraltro la parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'Agenzia regionale atteso che il primo atto interruttivo del trattamento economico risale all'agosto 2010, ai ricorrenti spettano le relative differenze retributive.

Avverso tale sentenza ha proposto appello Forestas, cui hanno resistito con memoria gli originari ricorrenti.

Firmato Da: GIACALONE MARCELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4e2b6f3c4a8ba4f1

La causa istruita con l'acquisizione del fascicolo di primo grado e di quelli di parte, è stato tenuta in decisione sulla base delle conclusioni trascritte in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

Invero, l'appellante lamenta che *l'errata, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in merito alla applicabilità delle disposizioni di cui al D.lgvo 368/2001 alla fattispecie – violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 2 del D.lgvo 368/2001*.

In sintesi, si contesta che, contrariamente all'assunto del Tribunale, il d.lgs. n. 368/2001 sia inapplicabile al caso di specie con conseguente esclusione della suddetta disciplina nella regolamentazione del rapporto di lavoro degli appellati.

Infatti, non solo Forestas è imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c. occupandosi di silvicoltura ma detta condizione si evince anche dall'art. 3, comma 1 lett. a) e d) della L.R. 24/1999 relativo al soppresso Ente foreste a cui deve essere collegato l'art. 12, comma 4 sul personale trasferito all'ente medesimo, nonché, ancora, la successiva legge regionale n. 3/2003 (art. 20) , nonché, ancora, la successiva legge regionale n. 3/2003 (art. 20).

Ad analogo risultato si perviene esaminando il contratto di lavoro degli operai a tempo determinato, nonché il loro inquadramento previdenziale: sul punto va precisato che lo stesso Inps ha chiarito che sono esclusi dall'iscrizione alla gestione pubblica gli operai agricoli iscritti alla gestione del settore agricolo.

A conferma di quanto sopra si veda l'art. 6 L n. 92/1979.

Trattasi di ragionamento condiviso da due distinte sentenze del Tribunale di Oristano e di Lanusei, entrambe passate in giudicato ed entrambe affermative dell'inapplicabilità del d. lgs. n. 368/2001.

Con ulteriore motivo si addebita alla sentenza l'Errata, contraddittoria e carente motivazione in merito alla illegittimità del termine apposto nei contratti di lavoro per cui è causa per mancanza delle ragioni giustificative del medesimo - Errata, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in merito alla applicabilità delle disposizioni di cui al D.lgvo 368/2001 alla fattispecie – violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 2 del D.lgvo 368/2001.

In sintesi, dall'accertata esclusione del d.lgs. n. 368/2001 rispetto ai contratti di lavoratori agricoli a tempo determinato consegue l'inapplicabilità dell'intera normativa, ivi compresa quella inerente l'obbligo di specificazione in atto scritto delle ragioni giustificative dell'apposizione del termine al contratto di lavoro a tempo determinato, pena la nullità/illegittimità del medesimo contratto.

Con la conseguenza che i contratti per cui è giudizio devono ritenersi autonomi e non già reiterazione dell'unico contratto in maniera frazionata.

Firmato Da: GIACALONE MARCELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4e2b6f3c4a8ba4f1

Col terzo motivo si contesta l'errata, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in merito alla condanna dell'Ente appellante al risarcimento dei danni per illegittimità del termine apposto nei contratti di lavoro per cui è causa nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione dalla data della pronuncia giudiziaria - Errata, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in merito alla applicabilità delle disposizioni di cui al D.lgvo 368/2001 alla fattispecie – violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 2 del D.lgvo 368/2001.

Trattasi di ulteriore motivo discendente dall'asserita inapplicabilità al caso di specie del citato d.lgs. 368 atteso che la legittimità dei contratti comporta l'insussistenza di qualunque ipotesi di risarcimento del danno.

Col quarto motivo si censura la sentenza in merito all'accertamento del diritto dei resistenti agli scatti di anzianità nella misura di quattro nell'ambito di otto anni di servizio ai sensi dell'art. 25 del CIRL 2000-2003 parte operai - Errata, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in merito alla applicabilità delle disposizioni di cui al D.lgvo 368/2001 alla fattispecie – violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 2 del D.lgvo 368/2001.

In sintesi, si contesta la comparabilità tra la posizione degli appellati e quella dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, con esclusione di qualsiasi comportamento discriminatorio, oltre che – come già precisato – la stessa assenza dell'abuso dei contratti a termine.

Infatti, discorrere di "progressione stipendiale legata all'anzianità" significa necessariamente considerare quella categoria di contratti che, se non esistesse la norma di cui all'art.36 del D.lgs 165/2001, sarebbero destinati alla conversione, quei contratti da considerarsi unitariamente perché illegittime le frazioni di lavoro precario. Ancora, argomentare d'anzianità rispetto a contratti precari significherebbe assumere l'irragionevole presupposto che sul legittimo contratto a termine che l'Ente ed uno dei convenuti - fino ad allora soggetti l'uno l'altro svincolati da ogni rapporto - sottoscriveranno (in via ipotetica ed eventuale) nel futuro, possa incidere un precedente contratto che, per legittima risoluzione, ha invece cessato di dispiegare effetti.

In ogni caso, le due categorie di dipendenti che presentano evidenti diversità di condizione gli uni rispetto agli altri.

Non senza osservare che l'invocato art. 4 dell'accordo quadro non osta all'esistenza di discipline diverse in presenza di ragioni oggettive al fine di evitare discriminazioni alla rovescia.

Col quinto motivo, si contesta l'omessa pronuncia – Violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato – - Errata, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in merito alle eccezioni di compensazione impropria sollevate dall'Ente appellante.

Firmato Da: GIACALONE MARCELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4e2b6f3c4a8ba4f1

In sintesi, il primo giudice ha del tutto omesso di considerare l'eccezione di compensazione impropria, limitandosi a disporre esclusivamente in merito alle ulteriori eccezioni preliminari di merito, sollevate in uno alla richiesta di accertamento dell'avvenuta compensazione con le somme percepite dai resistenti per godimento di istituti previsti in favore loro esclusivo e non dei colleghi rispetto a cui affermano essere stati discriminati.

Ciò premesso, con riferimento ai primi tre motivi di impugnazione, da trattare unitariamente attesa l'evidente loro connessione, si osserva che l'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 368/2001 ha stabilito che *" Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375*."

Non è contestato che, secondo l'interpretazione della Cassazione citata dal primo giudice, il datore di lavoro dell'agricoltura di cui alla citata disposizione deve qualificarsi come imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c.

Tra i requisiti che connotano detta figura si annovera lo svolgimento esclusivo dell'attività agricola e la finalità della produzione finalizzata alla commercializzazione dei relativi prodotti.

Quanto sopra è sufficiente per escludere che l'Agenzia regionale appellante possa rientrare nella previsione dell'art. 2135 c.c..

Invero, la lettura della legge regionale n. 8/2016 nonché il conseguente statuto evidenzia che l'Agenzia appellante, istituita "*per conseguire il miglioramento, l'ammodernamento, l'incremento e la maggiore efficienza delle politiche forestali, con particolare riferimento alle esigenze di innovazione e di valorizzazione, anche economica e sociale, del patrimonio naturale e dei beni prodotti*,", ha quale *"missione l'attuazione dei programmi in campo forestale-ambientale e opera in conformità con le direttive della Giunta regionale. L'Agenzia, nell'ambito degli indirizzi contenuti negli strumenti per la pianificazione e la programmazione di cui al titolo II, supporta la Regione sui temi della gestione forestale ambientale, della multifunzionalità e della tutela del paesaggio forestale e rurale, della ricerca e del trasferimento dell'innovazione tecnologica.*"; "*è una struttura tecnico-operativa della Regione, costituita quale ente di gestione, di promozione e di supporto tecnico e amministrativo, di ricerca e sperimentazione nei settori forestale e ambientale.*", "*sottoposta all'attività di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela della Giunta regionale ai sensi della L.R. n. 14/1995 e successive modifiche ed integrazioni.*"; *esercita le funzioni di cui all'art. 37 della L.R. n. 8/2016 e tutte le ulteriori affidatele dalla legge e dagli atti di programmazione approvati dalla Giunta Regionale. 2. All'Agenzia è inoltre attribuito il compito di gestire il patrimonio forestale pubblico come definito dall'art. 15 della l.r. 27 aprile 2016 n. 8 e quello affidato in forma non onerosa per mezzo di apposite convenzioni, dai Comuni e da altri enti pubblici o da privati, curandone la sorveglianza, la razionale manutenzione, il miglioramento e la valorizzazione e operando, di norma, sulla base di piani di assestamento forestale; L'Agenzia si conforma a un*

Firmato Da: GIACALONE MARCELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4e2b6f3c4a8ba4f1

principio di programmazione delle attività, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle linee gestionali contenuti negli strumenti della pianificazione forestale regionale e in attuazione del documento esecutivo di programmazione forestale (DEPF) di cui all'articolo 11 della L.R. n. 8/2016 e delle ulteriori direttive impartite: a) dalla Giunta regionale mediante deliberazione; b) dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente."; "L'Agenzia attua i propri compiti istituzionali sul territorio regionale operando, con tutti gli altri soggetti regionali competenti, nei sotto indicati ambiti di intervento: a) gestione forestale; b) gestione di ambiti forestali insistenti su ecosistemi costieri terrestri; c) gestione della rete ecologica regionale negli ambiti forestali, in accordo con gli enti di gestione e i comuni interessati, individuando le più opportune forme associative consentite dalla legge; d) manutenzione del tessuto rurale; e) protezione civile e salvaguardia del patrimonio forestale dalla minaccia degli incendi; f) ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e formazione."

Trattasi di regolamentazione inconciliabile con la natura di impresa agricola, ancorché pubblica, dell'agenzia appellante

Significativa della natura non imprenditoriale dell'Agenzia è anche la regolamentazione delle fonti di finanziamento (art. 12 dello statuto)[1].

D'altra parte, la stessa giurisprudenza di legittimità richiamata dall'appellante, nel dichiarare la nullità dei contratti a termine stipulati con l'Ente Foreste per mancanza di forma scritta, ha riconosciuto l'applicabilità della disciplina prevista dal d.lgs. n. 368/2001 al personale dell'ente foreste.

Devono, pertanto, rigettarsi i primi tre motivi di impugnazione atteso che essi hanno quale denominatore comune la non condivisa applicabilità dell'art.10, comma 2 citato.

Con riferimento al riconosciuto diritto degli appellati a ottenere la liquidazione di quattro scatti di anzianità previsti per gli operai a tempo indeterminato, l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe errato nel disapplicare l'art. 25 del CIRL2000-003 parte operai alla luce della giurisprudenza nazionale e comunitaria sull'art. 4 legge quadro.

Sul punto, la Corte osserva che, contrariamente all'assunto dell'appellante, il riconoscimento del diritto agli scatti di anzianità non è riconosciuto nella sola fattispecie di conversione del contratto a tempo determinato dichiarato nullo in contratto a tempo indeterminato, bensì in tutte le ipotesi in cui una prestazione lavorativa reiterata nel tempo è stata resa – anche a intervalli di tempo- dal medesimo soggetto nei confronti del medesimo datore di lavoro senza tuttavia vedersi riconosciuto il valore economico dell'anzianità di servizio maturata presso il predetto datore di lavoro.

[1] il fondo di dotazione; b) il contributo ordinario a carico della Regione per i compiti istituzionali e per le spese relative al personale; c) i finanziamenti e i contributi derivanti da norme regionali, statali o comunitarie; d) i contributi concessi da enti o da privati interessati alle categorie di opere; e) i proventi derivanti dallo sfruttamento economico dei beni affidati; f) i proventi derivanti dall'esercizio di attività diverse; g) ogni altro introito.

Firmato Da: GIACALONE MARCELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4e2b6f3c4a8ba4f1

Al riguardo, è sufficiente ipotizzare il caso del lavoratore che dopo plurimi regolari contratti a termine per le medesime mansioni viene assunto a tempo indeterminato con qualifica iniziale e trattamento economico base: ipotesi nella quale la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto al lavoratore il diritto al trattamento economico maturato per effetto dell'anzianità di servizio pregressa.

Invero, gli scatti di anzianità sono elementi della retribuzione che maturano periodicamente in funzione dell'anzianità di servizio presso la medesima azienda. L'anzianità di servizio decorre dall'inizio della esecuzione del contratto di lavoro, sino alla cessazione del rapporto. Gli aumenti periodici di anzianità sono stabiliti dalla contrattazione collettiva , la quale indica il termine e il numero massimo degli scatti che intervengono nel corso del rapporto lavorativo.

Essi sono stati istituiti dalla contrattazione collettiva per adeguare la retribuzione percepita dai lavoratori al miglioramento del rendimento dei lavoratori stessi negli anni in generale per compensare la maggiore qualificazione professionale del lavoratore per effetto dei tanti anni di esperienza maturati nel settore e in quell'azienda in particolare.

Ed è indubbio che anche il lavoratore che, sia pure per un determinato periodo di tempo, per molti anni presti la sua attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro, acquisisca una professionalità sempre maggiore della quale trae vantaggio il suddetto datore di lavoro: il mancato riconoscimento degli scatti di anzianità rappresenterebbe dunque un vantaggio per l'azienda a discapito della giusta retribuzione spettante al lavoratore ex art. 36 cost.

Ciò premesso, fermo il principio che il trattamento economico dei dipendenti pubblici è rimesso alla contrattazione collettiva ex art. 45 d. lgs. 165/2001, è incontestato che sia la contrattazione collettiva nazionale sia quella integrativa regionale contengono una specifica disciplina per il riconoscimento degli scatti di anzianità per gli operai a tempo indeterminato, mentre nulla dicono riguardo agli operai a tempo determinato il cui trattamento economico non ricomprende lo scatto di anzianità.

Il primo giudice ha ritenuto detta previsione contrattuale contraria al contenuto dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva CE n. 1999/70/CE. Quest'ultima, in particolare ha previsto alla clausola 2, punto 1, che << *Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro*>; alla clausola 3 dell'accordo che <*1. Ai fini del presente accordo, il termine "lavoratore a tempo determinato" indica una persona con un contratto o un rapporto di lavoro [di durata determinata] definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico. 2. Ai fini del presente accordo, il termine "lavoratore a tempo indeterminato comparabile" indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a*

Firmato Da: GIACALONE MARCELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4e2b6f3c4a8ba4f1

[un] lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze.>; alla clausola 4, punto 1, che << *Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive*>>; alla clausola n. 5 dell'accordo che << *Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e delle prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in modo che tenga conto delle esigenze dei settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a : a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti*>>.

A ciò si aggiunga che al punto 7 delle considerazioni generali dell'Allegato si prevede che *"< l'utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato basata su ragioni oggettive è un modo di prevenire gli abusi*" perchè il succedersi di contratti a termine è considerato una potenziale forma di abuso a danno dei lavoratori (cd. abuso da reiterazione), per prevenire il quale i rinnovi contrattuali o i contratti a termine successivi al primo devono essere sorretti da ragioni oggettive, nozione, questa, da riferirsi a circostanze precise e concrete che caratterizzano una determinata attività e che, quindi, rispondono necessariamente ad esigenze temporanee, straordinarie o urgenti del datore di lavoro, non finalizzate a soddisfare fabbisogni permanenti e durevoli.

Orbene, il confronto con i contratti prodotti consente di constatare l'assenza dell'indicazione di ragioni oggettive nel senso sopra precisato, neppure essendovi chiaro riferimento all'assunzione per la campagna antincendio.

Dalla nullità dei predetti contratti discende il diritto al risarcimento del danno riconosciuto dal primo giudice.

Quanto all'esistenza di ragioni oggettive che giustificherebbero la mancata applicazione agli operai a tempo determinato della disciplina degli scatti di anzianità riconosciuti agli operai a tempo indeterminato, l'appellante le ha individuate nel godimento della speciale indennità di disoccupazione agricola, nella percezione di retribuzione specificamente calibrata per il particolare status dell'operaio agricolo a tempo determinato; nel percepire, ex art.7 CIRL 2004/07 la indennità c.d. di incremento professionalità di base (pari a 40 euro mensili) dopo 14 semestri d'impiego, mentre dopo dodici anni d'impiego effettivo ne godono gli operai a tempo indeterminato.

Ad avviso della Corte, premesso che lo scatto di anzianità è una componente retributiva, quanto evidenziato dall'appellante non appare integrare quella nozione di ragioni oggettive che giustificherebbero un trattamento economico differente.

Firmato Da: GIACALONE MARCELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4e2b6f3c4a8ba4f1

Secondo la giurisprudenza comunitaria, la disparità di trattamento può essere giustificata solo "*dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponde a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tale fine necessaria*." (così C. Giustizia 8.9.2011, c-177/10; 1.3.2012, C-39310.

Si è evidenziato che dall'esame di numerose sentenze emerge che secondo la Corte di Giustizia, le ragioni oggettive «*possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro*»; a tal proposito ha anche escluso che sia sufficiente a giustificare la disparità di trattamento che questa sia prevista «*da una norma interna generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo*». Anche le giustificazioni basate su ragioni di politica sociale o economica vengono esaminate con attenzione, dal momento che la Corte di Giustizia ha da tempo precisato che affermazioni generiche circa l'idoneità di un determinato provvedimento a incrementare l'occupazione non possono considerarsi idonee a consentire di derogare ai divieti di discriminazione. Una simile posizione non può che essere ripresa anche con riferimento alle discriminazioni sulla base della tipologia contrattuale: vedasi C. Giustizia 22.4.2010, C.485/08.

Ancora, con specifico riferimento agli scatti di anzianità, secondo la Corte di Giustizia, essi rientrano nella nozione di retribuzione e, dunque, nelle condizioni di impiego. In particolare, si è evidenziato che la questione dell'anzianità di servizio rileva, nella giurisprudenza della Corte, per profili diversi: da un lato, come criterio di determinazione della spettanza degli scatti di anzianità; dall'altro, come requisito utile a determinare il livello retributivo e l'inquadramento professionale del lavoratore. Per quanto riguarda il primo aspetto, la Corte ha spesso sottolineato come gli scatti di anzianità spettino anche ai lavoratori a termine, alle stesse condizioni previste per i lavoratori a tempo indeterminato; per quanto attiene al secondo profilo, in alcune sentenze la Corte ha stabilito che l'anzianità acquisita per mezzo di una serie di contratti a tempo determinato concorre a determinare l'anzianità complessiva del lavoratore, anche qualora il contratto diventi in seguito a tempo indeterminato in forza di una procedura di stabilizzazione o del superamento di un concorso. In una controversia riguardante lo Stato italiano, in particolare, la Corte ha precisato che il differente criterio di calcolo dell'anzianità di servizio tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificato con l'esigenza di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti di questi ultimi. Detta esigenza non configura, secondo la Corte, una «ragione oggettiva» ai sensi dell'art. 4 della direttiva 99/70/Ce tale da consentire di escludere del tutto il calcolo del periodo di lavoro svolto attraverso contratti a tempo determinato, con ciò lasciando intuire che una simile esigenza può permettere, semmai, un riproporzionamento del calcolo medesimo.

Firmato Da: GIACALONE MARCELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4e2b6f3c4a8ba4f1

Ciò detto, nel caso di specie, esclusa la rilevanza della tipologia contrattuale inidonea a fungere da ragione giustificatrice oggettiva del differente trattamento del calcolo dell'anzianità di servizio, le circostanze elencate dall'appellante non attengono alla "*particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato*" né "*alle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, (d)al perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro»;* neppure può affermarsi che trattasi "*di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponde a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tale fine necessaria."*

Pertanto, deve condividersi la conclusione cui è giunto il primo giudice.

Quanto infine, all'invocata violazione dell'art. 112 c.p.c. per l'omesso esame dell'eccezione di compensazione impropria, la Corte, pur rilevando il silenzio del primo giudice sulla relativa eccezione, la ritiene comunque infondata atteso che le voci retributive richiamate dall'appellante non hanno attinenza con lo scatto di anzianità del quale non ne sostituiscono il valore economico, né risulta provata la circostanza che, per effetto del riconoscimento degli scatti di anzianità, il trattamento economico complessivo dell'operaio assunto a tempo indeterminato sia, proporzionalmente, inferiore a quello percepito dall'operaio assunto a tempo determinato.

In conclusione la sentenza deve essere confermata con conseguente disciplina delle spese processuali liquidate come in dispositivo, tenendo conto anche del numero degli appellati.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE

Definitivamente pronunciando;

rigetta l'appello proposto da FORESTAS, in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza n. 112/2019 pronunciata dal Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, nel contraddittorio con Mario Mele, Maria Pina Montisci, Piertomaso Murgia, Edoardo Meloni, Lucio Sanna, Serafino Sorighe, Serafino Bassu, Agostino Salvatore Bitto, Antonio Michele Buesca, Maria Andreana Corrias, Giovanni Casari, Giuseppina Cuccureddu, Giovanni Carta, Francesco Sanna;
condanna l'appellante a corrispondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 7.700,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, oltre spese generali e quanto altro dovuto per giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315

Sassari, 13.9.2023

Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone

Firmato Da: GIACALONE MARCELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4e2b6f3c4a8ba4f1

Firmato Da: GIACALONE MARCELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4e2b6f3c4a8ba4f1